



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. prima

nella causa civile iscritta al n. 60849/2015

All'udienza del.8.11. 2016 è presente il ricorrente, identificato con carta di identità del Comune di Roma che parla l'italiano assistito dall'avv. Anna Novara che si riporta alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dinanzi alla commissione e dichiara di rinunciare alla domanda di asilo politico e protezione sussidiaria, limitando la sua richiesta a quella di riconoscimento della protezione umanitaria, produce a tal fine ed insiste nella domanda di ammissione la gratuito patrocinio come da documentazione prodotta, e produce attestati di studioio pe attestati di attività lavorativa nel nostro paese e la partecipazione ad un progetto del Comune di Roma servizi educativi

Il Giudice

dichiarata la contumacia del ministero,
visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed art. 35 d.lgs. 25/1998 depositato da [REDACTED]
[REDACTED] nato in Togo il 31.12.1988 per l'impugnazione avverso il diniego di riconoscimento di protezione internazionale da parte della commissione territoriale di Roma emesso in data 23.3.2015 , vista la documentazione prodotta;

sentite le dichiarazioni odierne da parte del ricorrente;

rilevato che lo stesso rinuncia espressamente alla domanda di riconoscimento di asilo politico e di protezione sussidiaria limitandosi a richiedere il riconoscimento della protezione umanitaria;

valutato che dalle dichiarazioni del medesimo in sede di audizione dinanzi alla commissione territoriale (reiterate in questa sede) emergono i presupposti di cui agli artt. 5 6°c e 19 d.lgs 286/1998 ed artt 2 lett f) 4 e 5 della direttiva europea 2004/83/CE ed in particolare un preesistente stato di incertezza sociale e politica in che in alcuni momenti e luoghi del paese può manifestarsi anche con modalità persecutorie, valutato l'utile inserimento sociale nel nostro paese come da documenti prodotti;
vista la documentazione prodotta per la richiesta di gratuito patrocinio;

PQM

- 1) Riconosce a [REDACTED] nato in Togo il 31.12.1988 la protezione umanitaria;
 - 2) ammette il medesimo al patrocinio a spese dello Stato;
 - 3) dispone che la presente ordinanza sia e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Roma ed al PM;
 - 4) nulla per le spese;
 - 5) provvederà come da separato decreto ai sensi dell'art. 83 co.,a 3 bis dpr 115/20012;
- dispositivo letto in udienza.

Il Giudice
Vincenzo Vitalone

Roma, 8.11.2016

9.11.2016